



CITTA' DI LECCE

**OGGETTO: Legge Regionale 10/06/2008 n. 13 "Norme per l'abitare sostenibile" art. 12 .
Adozione incentivi.**

Relazione dell'Ufficio:

UFFICIO UNICO EDILIZIA
FRONT-OFFICE URBANISTICO
COORDINATORE
(Dott. Angelo LOZZOTI)

ASSESSORE ALLA PIANIFICAZIONE
DEL TERRITORIO, URBANISTICA
(Dott. Severo MARTINI)

Visto della Ragioneria

IL CONSIGLIO COMUNALE

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO INTERESSATO

Per quanto riguarda la regolarità TECNICA

Esprime parere

FAVOREVOLE

Li 23 OTT 2014

IL DIRIGENTE

Arch. Luigi MANIGLIO

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità CONTABILE

Esprime parere

Li _____

IL DIRIGENTE

OGGETTO: Legge Regionale 10/06/2008 n. 13 “Norme per l’abitare sostenibile” art. 12 - Adozione incentivi.

Relazione L’Assessore all’Urbanistica dott. Severo Martini

PREMESSA

Con legge regionale del 10 giugno 2008, n. 13 “Norme per l’abitare sostenibile”, la Regione Puglia ha inteso promuovere ed incentivare la sostenibilità ambientale e il risparmio energetico, sia nelle trasformazioni territoriali ed urbane, sia nella realizzazione di opere di edilizia pubblica e privata, attraverso programmi di incentivazione da attuarsi attraverso i Comuni con azioni concrete di mitigazione e adattamento che richiedono la condivisione da parte degli attori del processo edilizio.

In particolare all’art. 3 la predetta legge regionale ha stabilito che, per perseguire gli obiettivi di cui innanzi,

(...)

3. I Comuni esercitano in particolare le funzioni concernenti:

a) la realizzazione di strumenti di governo del territorio e l’integrazione di quelli esistenti secondo i contenuti della presente legge;

b) la concessione di incentivi ai sensi dell’articolo 12;

c) il monitoraggio, la verifica e il controllo, di concerto con la Regione, sulla realizzazione degli interventi di cui alla presente legge, al fine di verificare la regolarità della documentazione, nonché la conformità delle opere realizzate alle risultanze progettuali;

d) la revoca dei titoli abilitativi ai sensi dell’articolo 15, comma 2.

4. La Regione e gli enti locali applicano i principi di edilizia sostenibile di cui alla presente legge nella realizzazione o ristrutturazione di edifici di rispettiva proprietà e provvedono all’adeguamento di quelli esistenti. A tal fine promuovono la sperimentazione di sistemi edilizi a basso costo di costruzione per gli edifici di proprietà pubblica.

i Comuni sono quindi chiamati tra l’altro a deliberare in merito a:

- INTEGRAZIONE DEI REGOLAMENTI EDILIZI;
- GRADUAZIONE DEGLI INCENTIVI LEGATI ALL’APPLICAZIONE DEL SISTEMA;
- DEFINIZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO, VERIFICA E CONTROLLO DELL’ATTUAZIONE DELLA L.R. 13/2008.

La stessa legge introduce, all’art. 9, la CERTIFICAZIONE DI SOSTENIBILITÀ DEGLI EDIFICI definendola “un sistema di procedure univoche e normalizzate che utilizza le modalità e gli strumenti di valutazione di cui all’articolo 10, valutando sia il progetto, sia l’edificio realizzato nelle fasi di costruzione e di esercizio”, e stabilisce inoltre che **tale certificazione ha carattere obbligatorio per gli interventi con finanziamento pubblico superiore al 50 per cento;**

Al l’art. 12 della legge si stabilisce che:

1. I Comuni possono prevedere in favore di coloro che effettuano interventi di edilizia sostenibile secondo i requisiti fissati dal disciplinare tecnico di cui all’articolo 10:

a) riduzioni dell’ICI, di altre imposte comunali, degli oneri di urbanizzazione secondaria o del costo di costruzione di cui agli articoli 16 e 17 del d.p.r. 380/2001, con particolare riferimento all’edilizia residenziale sociale, e in misura crescente a seconda dei livelli di risparmio energetico, di qualità ecocompatibile dei materiali e delle tecnologie costruttive utilizzate, di risparmio idrico e di altri requisiti di sostenibilità energetico-ambientale di cui alla presente legge;

b) incrementi fino al 10 per cento del volume consentito dagli strumenti urbanistici vigenti, al netto delle murature, per gli interventi di nuova edificazione e di ampliamento, di sostituzione e di ristrutturazione degli edifici esistenti,

compatibilmente con i caratteri culturali e ambientali degli edifici e dei luoghi e nel rispetto dei limiti di densità edilizia e distanza fra i fabbricati fissati dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765), e delle quantità complessive minime fissate dall'articolo 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica) e Tali incrementi non costituiscono variante agli strumenti urbanistici generali.

In riferimento al Sistema di certificazione di Sostenibilità ambientale degli edifici con D.G.R. n. 3/2013 la Regione Puglia ha approvato il “Sistema di valutazione del livello di sostenibilità ambientale degli edifici” ed il “Protocollo ITACA PUGLIA 2011 - RESIDENZIALE -

La delibera GR 3/2013 citata stabilisce inoltre che “ il lasso di tempo intercorso dall’approvazione del “ Sistema di valutazione del livello di sostenibilità ambientale degli edifici” consente di ritenere superata la fase di sperimentazione del Protocollo, durante la quale si era ritenuto sufficiente il raggiungimento del livello 1 per accedere agli incentivi di cui all’art. 12 della L.R. n. 13/2008 “Norme per l’abitare sostenibile”. D’altra parte, è richiesto il raggiungimento almeno del livello 2 per l’accesso agli incentivi ai sensi della L.R. 14/2009 “Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale”. Si ritiene pertanto di elevare al livello 2 la soglia minima per accedere agli incentivi di cui all’art. 12 della L.R. n. 13/2008 “Norme per l’abitare sostenibile”.

Con riferimento all’art. 12 della legge regionale n.13 del 10 giugno 2008, gli incentivi che questa Amministrazione intende adottare al fine di incentivare lo sviluppo dell’edilizia sostenibile, sono :

1. riduzione degli oneri di urbanizzazione secondaria e del costo di costruzione di cui agli articoli 16 e 17 del DPR 380/001
2. incrementi di volume consentito dagli strumenti urbanistici vigenti *compatibilmente con i caratteri culturali e ambientali degli edifici e dei luoghi e nel rispetto dei limiti di densità edilizia e distanza fra i fabbricati fissati dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765), e delle quantità complessive minime fissate dall'articolo 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica) e Tali incrementi non costituiscono variante agli strumenti urbanistici generali.*

Potranno essere incentivati gli interventi di edilizia sostenibile, così definita dall’art. 2 della legge, costituiti da:

- a) Adeguamento degli edifici esistenti, compresi gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui alle lettere e) ed f) del D.P.R. n. 380/01 b);
- b) Demolizione e ricostruzione, differenziando gli interventi di cui alla LR 14/2009
- c) Edifici di nuova costruzione, differenziando gli interventi di edilizia sociale;

Gli interventi di edilizia sostenibile dovranno essere certificati secondo le procedure indicate dalle norme regionali in materia ed in particolare dalla D.G.R. n. 2272 /2009.

L’incremento volumetrico, oltre il massimo consentito dallo strumento urbanistico, si calcola come prodotto di superficie utile per altezza utile ferme restando le seguenti limitazioni:

- quelle inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi. Pertanto gli indici e i parametri urbanistici/edilizi fissati dalle rispettive zona nelle N.T.A., ai fini della concessione del bonus

volumetrico, se non rispettabili, devono essere riferiti a quelli massimi prescritti nel *decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444* e per le altezze, in caso di demolizioni e ricostruzioni, al fine di usufruire dell'incentivo, si deve fare riferimento ai palazzi circostanti (art 8 punto 2 primo comma);

- il rispetto delle quantità complessive minime fissate dall'articolo 41 *sexies* della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica nazionale) e successive modifiche e integrazioni e cioè la previsione di appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione.

DATO ATTO che per incentivare le sostituzioni edilizie che comportano comunque un minor consumo di territorio e conseguente riqualificazione del tessuto urbano, in linea con le politiche attuali di rigenerazione urbana intraprese dall'Amministrazione Comunale, con la presente delibera si intende concedere il massimo del bonus volumetrico al raggiungimento dei requisiti minimi previsti dalle relative leggi regionali, mentre gli incentivi fiscali saranno graduati in relazione ai risultati della certificazione e del relativo livello di sostenibilità raggiunto, in applicazione del sistema di valutazione di sostenibilità approvato dalla Regione, e tenuto conto della volontà di questa Amministrazione Comunale, di incentivare le pratiche di edilizia sostenibile, si riportano a seguire gli incentivi previsti per le diverse tipologie di intervento e la definizione del sistema di monitoraggio, verifica e controllo.

INCENTIVI

- a) Adeguamento edifici esistenti, compreso gli interventi di ristrutturazione edilizia, ad esclusione di quelli di cui alla L.R. 14/2009:**

LIVELLO DI SOSTENIBILITÀ	RIDUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA E DEL COSTO DI COSTRUZIONE
Livello 1	-
Livello 2	Riduzione del 45 %
Livello 3	Riduzione del 80 %
Livello 4	Riduzione del 95 %
Livello 5	Riduzione del 100 %

- b) Demolizione e Costruzione**

- 1. Interventi di demolizione e ricostruzione ad esclusione di quelli di cui alla L.R. 14/2009:**

LIVELLO DI SOSTENIBILITÀ	RIDUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA E DEL COSTO DI COSTRUZIONE	INCREMENTI DEL VOLUME CONSENTITO DAGLI STRUMENTI URBANISTICI
Livello 1	-	-
Livello 2	Riduzione del 45 %	Aumento volumetrico del 10 %
Livello 3	Riduzione del 80 %	Aumento volumetrico del 10 %
Livello 4	Riduzione del 95 %	Aumento volumetrico del 10 %
Livello 5	Riduzione del 100 %	Aumento volumetrico del 10 %

2. Interventi di demolizione e ricostruzione di cui alla L.R. 14/2009:

LIVELLO DI SOSTENIBILITÀ	RIDUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA E DEL COSTO DI COSTRUZIONE	NOTE	INCREMENTI DEL VOLUME CONSENTITO DAGLI STRUMENTI URBANISTICI	NOTE
Livello 1	Non sono previste Riduzioni	Gli interventi devono garantire almeno il Livello 2	Non sono previsti ulteriori aumenti volumetrici	Gli interventi devono garantire almeno il Livello 2
Livello 2	Non sono previste Riduzioni	Gli interventi devono garantire almeno il Livello 2	Non sono previsti ulteriori aumenti volumetrici	Gli interventi devono garantire almeno il Livello 2
Livello 3	Riduzione del 80 %		Aumento volumetrico del 10 %	
Livello 4	Riduzione del 95 %		Aumento volumetrico del 10 %	
Livello 5	Riduzione del 100 %		Aumento volumetrico del 10 %	

c) Nuova costruzione

1. Interventi di nuova costruzione, escluso l'edilizia residenziale sociale:

LIVELLO DI SOSTENIBILITÀ	RIDUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA E DEL COSTO DI COSTRUZIONE	INCREMENTI DEL VOLUME CONSENTITO DAGLI STRUMENTI URBANISTICI
Livello 1	-	-
Livello 2	Riduzione del 45 %	Aumento volumetrico del 10 %
Livello 3	Riduzione del 80 %	Aumento volumetrico del 10 %
Livello 4	Riduzione del 95 %	Aumento volumetrico del 10 %
Livello 5	Riduzione del 100 %	Aumento volumetrico del 10 %

2. Interventi di nuova costruzione di edilizia residenziale sociale:

LIVELLO DI SOSTENIBILITÀ	RIDUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA E DEL COSTO DI COSTRUZIONE	INCREMENTI DEL VOLUME CONSENTITO DAGLI STRUMENTI URBANISTICI
Livello 1	-	-
Livello 2	Riduzione del 45 %	Aumento volumetrico del 10 %
Livello 3	Riduzione del 80 %	Aumento volumetrico del 10 %
Livello 4	Riduzione del 95 %	Aumento volumetrico del 10 %
Livello 5	Riduzione del 100 %	Aumento volumetrico del 10 %

Gli incentivi di cui all'art.12 della LR 13/2008, così come previsto al comma 4 dello stesso, sono cumulabili con altri contributi, compatibilmente con i criteri di cumulabilità previsti dagli incentivi nazionali.

A tal proposito si evidenzia che ai predetti incentivi è addizionabile il bonus volumetrico del 5% secondo quanto previsto all'art. 12 del DL 28/2011.

Con la delibera di G.R. n.724 del 17 aprile 2014, avente per oggetto “*Sistema di valutazione del livello di sostenibilità ambientale degli edifici in attuazione della Legge Regionale “Norme per l’abitare sostenibile” (art. 10, L.R. 13/2008). Approvazione del “Protocollo ITACA PUGLIA – Strutture ricettive”*”, è stato previsto che i Comuni, con apposita deliberazione di Consiglio Comunale, dovranno recepire ed attuare quanto stabilito dalla citata delibera, graduando gli incentivi previsti in funzione della propria realtà locale in misura conforme al livello 2 fissato quale soglia minima. In assenza di detta graduazione, ai fini dell’ottenimento del massimo incentivo previsto dall’art. 12, comma 1, lett. b) della legge regionale 13/2008 occorre raggiungere almeno il livello 3 del Sistema di Valutazione approvato con la stessa deliberazione.

Il fatto che la città di Lecce negli ultimi anni stia diventando meta di molti turisti il cui numero aumenta di anno in anno, unitamente al fatto che la Città di Lecce è stata una tra le finaliste quale capitale della Cultura per il 2019, impone la definizione di un Programma che sia effettivamente attrattivo, competitivo, partecipato e sostenibile. Ritenendo parte del programma culturale della città la definizione di standard di accoglienza elevati in tema di benessere degli ospiti delle strutture ricettive ed in linea con la strategia europea di riduzione dei consumi e delle emissioni di CO₂, in accordo con i principi delle SMART CITIES.

Gli incentivi derivanti dall’applicazione del protocollo alle strutture ricettive, graduati secondo le stesse considerazioni di cui si è dato atto per quelli residenziali, saranno:

Ristrutturazione e Nuova Costruzione

LIVELLO DI SOSTENIBILITÀ	RIDUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA E DEL COSTO DI COSTRUZIONE	INCREMENTI DEL VOLUME CONSENTITO DAGLI STRUMENTI URBANISTICI
Livello 1	-	-
Livello 2	Riduzione del 45 %	Aumento volumetrico del 10%
Livello 3	Riduzione del 80 %	Aumento volumetrico del 10%
Livello 4	Riduzione del 95 %	Aumento volumetrico del 10%
Livello 5	Riduzione del 100 %	Aumento volumetrico del 10%

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE, SISTEMA DI MONITORAGGIO, VERIFICA E CONTROLLO DELL'ATTUAZIONE DELLA L.R. 13/2008.

Documentazione da presentare, unitamente agli elaborati progettuali di cui alla domanda di P. di C, per avvalersi degli incentivi fiscali e dei bonus volumetrici:

- a) relazione tecnica esplicativa delle scelte progettuali che determinano il punteggio di cui al Sistema di Valutazione;
- b) schede tecniche e scheda di valutazione riassuntiva con i punteggi conseguiti applicando il sistema di valutazione di cui al punto a), in formato cartaceo ed elettronico, debitamente compilate, timbrate e firmate da tecnico abilitato;
- c) attestato di conformità del progetto ai requisiti del Sistema di Valutazione approvato con la delibera di Giunta Regionale n. 1471/2009, rilasciato da tecnici abilitati, redatto in conformità del modello allegato alla lettera C della citata deliberazione;
- d) specifica e circostanziata indicazione delle agevolazioni previste dalla presente delibera, in ossequio all'applicazione della L.R. n. 13/08, delle quali intende avvalersi.

Ultimati i lavori, unitamente alla richiesta di agibilità, dovrà essere prodotto il Certificato di Sostenibilità Ambientale, redatto in conformità al modello approvato dalla Regione Puglia (allegato Dalla DGR 1471/2009), timbrato e sottoscritto da Tecnico abilitato.

L'Amministrazione Comunale effettuerà controlli secondo propri criteri sulle domande di incentivazione, sia in fase di progetto che in corso d'opera che a chiusura lavori e in sede di agibilità .

Il richiedente dovrà a tal fine mettere a disposizione maestranze , strumentazioni, documentazione tecnica e certificazioni , pena la decadenza dell'incentivo.

In caso di irregolarità documentali, ovvero non conformità delle opere realizzate alle risultanze progettuali, il responsabile del procedimento revocherà i titoli abilitativi, laddove nella realizzazione delle opere si sia beneficiato degli incrementi volumetrici.

La revoca, nel caso l'intervento non sia sanabile, non consenta cioè di ripristinare le caratteristiche dell'edificio dichiarate in sede di progetto, comporta la demolizione dell'incremento ottenuto con l'applicazione della legge regionale 13/2008.

SANZIONI

La L.R. 13/2008 definisce il quadro sanzionatorio (rif. cap. 2 della presente Linea Guida), sia per i Soggetti Certificatori sia per gli edifici certificati.

Nel caso in cui, a seguito dei controlli effettuati sugli edifici (L.R. 13/2008, art. 3, comma 3, lettera c e art. 9., comma 3), risultino irregolarità documentali ovvero la non conformità delle opere realizzate alle risultanze progettuali, il Comune, anche su segnalazione della Regione e previa diffida, provvede alla revoca del titolo abilitativo rilasciato laddove nella realizzazione delle opere si sia beneficiato degli incentivi previsti dalla Delibera Consiliare. (art. 11 e 12 L.R.13/2008), e provvede alla revoca degli eventuali incentivi concessi.

Il Comune, pertanto, ingiunge al committente, di rimediare, entro un congruo termine perentorio, alle inadempienze in modo da assicurare la rispondenza dei lavori al progetto approvato. Nell'ipotesi che l'inadempienza, sia mantenuta, anche dopo l'eventuale reiterazione della diffida, il Comune provvederà alla revoca dei benefici rilasciati.

DECADENZA TOTALE DEGLI INCENTIVI ECONOMICI

La mancata attuazione di quanto previsto in fase di progettazione per raggiungere le prestazioni oggetto degli incentivi previsti dalla Delibera di Consiglio Comunale e approvati in sede di richiesta di Permesso di Costruire o di Dichiarazione di Inizio Attività, comporta la decadenza totale degli incentivi accordati. Sia nel caso di non conferma in fase di costruzione del livello sostenibilità, ottenuto in fase di attestazione della conformità del progetto, sia a seguito di accertamento della non conformità da parte del Comune, in sede di vigilanza sull'attività edilizia, comportano la dichiarazione di decadenza dagli incentivi ottenuti da parte dell'amministrazione comunale, il versamento del conguaglio dovuto, rappresentato dall'importo scomputato e l'applicazione di una penale aggiuntiva pari alla somma in oggetto.

DECADENZA PARZIALE DEGLI INCENTIVI ECONOMICI

In caso di parziale realizzazione delle misure previste per raggiungere il livello di sostenibilità ambientale oggetto dell'assegnazione degli incentivi, il Comune predispone la rimodulazione degli incentivi accordati, in funzione del livello reale raggiunto dall'edificio e confermato in fase di certificazione finale.

DECADENZA DEGLI INCENTIVI VOLUMETRICI

Per quanto riguarda il beneficio degli incrementi volumetrici, in caso d'irregolarità documentali o di non conformità delle opere realizzate al progetto, i responsabili del procedimento dovranno revocare i titoli abilitativi.

La revoca, nel caso l'intervento non sia sanabile, non consenta cioè di ripristinare le caratteristiche dell'edificio dichiarate in sede di progetto, comporta la demolizione dell'incremento ottenuto con l'applicazione della legge regionale 13/2008.

Per quanto riguarda il maggiore volume realizzato si applicano le procedure del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. e comunque le sanzioni previste dall'art. 15 della L.R. n. 13/2008 "Norme per l'abitare sostenibile".

Ai fini dell'applicazione delle sanzioni e per quanto esplicitamente non riportato nella presente Deliberazione, fanno fede le disposizioni riportate nella normativa nazionale e regionale.

VALIDITA' DEL CERTIFICATO DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Il Certificato di Sostenibilità Ambientale ha 10 (dieci) anni di validità rinnovabile, deve essere redatto in conformità al modello approvato dalla Regione Puglia (allegato D alla DGR 1471/2009), affisso nell'edificio in un luogo facilmente visibile e deve contenere i seguenti dati :

- a) Identificazione dell'edificio
- b) Livello globale di sostenibilità ambientale, punteggio degli indicatori di prestazione relativa per aree di valutazione e valore degli indicatori di prestazione assoluta.
- c) Numero progressivo del certificato, data di emissione data di validità temporale, firma del certificatore.

Il Certificato di Sostenibilità Ambientale deve essere aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione, edilizio e impiantistico, che modifichi la prestazione ambientale dell'edificio.

Ciò premesso

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamate le **considerazioni** in premessa e cioè che:

- occorre necessario incentivare le sostituzioni edilizie residenziali al fine di ottenere un minor consumo di territorio e conseguente riqualificazione del tessuto urbano, in linea con le politiche attuali di rigenerazione urbana intraprese dall'Amministrazione Comunale e pertanto si rende necessario concedere il massimo del bonus volumetrico al raggiungimento dei requisiti minimi previsti dalle relative leggi regionali. Mentre per gli incentivi fiscali occorre graduarli in relazione ai risultati della certificazione e del relativo livello di sostenibilità raggiunto, in applicazione del sistema di valutazione di sostenibilità approvato dalla Regione, e tenuto conto della volontà di questa Amministrazione, di incentivare le pratiche di edilizia sostenibile;
- occorre altresì incentivare l'offerta ricettiva in considerazione sia del fatto che la Città di Lecce negli ultimi anni sta diventando meta di molti turisti il cui numero aumenta di anno in anno e sia dal fatto che è stata una tra le finaliste quale città capitale della Cultura per il 2019, il che impone la definizione di un Programma che sia effettivamente attrattivo, competitivo, partecipato e sostenibile. Ritenendo parte del programma culturale della città la definizione di standard di accoglienza elevati in tema di benessere degli ospiti delle strutture ricettive ed in linea con la strategia europea di riduzione dei consumi e delle emissioni di CO2, in accordo con i principi delle SMART CITIES.
- Vista la legge fondamentale Urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 ed in particolare l'art 41 sexies;
- Visto il Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;
- Visti gli articoli 16 e 17 del DPR 380/2001 e s. m. e i.;
- Vista la Legge Regionale 10 giugno 2008, n. 13;
- Vista la delibera di Giunta Regionale n. 1471/2009;
- Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2272 del 24.11.2009;
- Vista la delibera di Giunta Regionale n. 3/2013
- Vista la Legge Regionale n. 14/2009, come modificata dalla Legge Regionale n. 21/2011;
- Vista la delibera di Giunta Regionale n.724 del 17 aprile 2014

DELIBERA

1) che tutto quanto narrato in premessa fa parte del presente deliberato;

2) di adottare, con riferimento all'art. 12 della legge regionale n.13 del 10 giugno 2008, gli incentivi al fine di incentivare lo sviluppo dell'edilizia sostenibile, sia residenziale che ricettiva, come riportati nelle tabelle di cui in premessa che unitamente a quanto sopra stabilito per la Documentazione da presentare; il Sistema di Monitoraggio, verifica e controllo dell'attuazione della Legge Regionale 13/2008; le Sanzioni; la Decadenza totale degli incentivi economici; la Decadenza parziale degli incentivi economici; la decadenza degli incentivi volumetrici e la Validità del Certificato di Sostenibilità Ambientale, qui si intendono integralmente richiamati per farne parte integrante del presente deliberato e che, con particolare riferimento agli incentivi, come stabilisce la Legge Regionale in parola, consistono in:

- a) riduzione degli oneri di urbanizzazione secondaria e del costo di costruzione di cui agli articoli 16 e 17 del DPR 380/2001
- b) incrementi di volume consentito dagli strumenti urbanistici vigenti *compatibilmente con i caratteri culturali e ambientali degli edifici e dei luoghi e nel rispetto dei limiti di densità edilizia e distanza fra i fabbricati fissati dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765), e delle quantità complessive minime fissate dall'articolo 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica) e Tali incrementi non costituiscono variante agli strumenti urbanistici generali.*

3) che potranno essere incentivati gli interventi di edilizia sostenibile, così definita dall'art. 2 della legge, costituiti da:

- Adeguamento degli edifici esistenti, compresi gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui alle lettere e) ed f) del D.P.R. n. 380/01 b);
- Demolizione e ricostruzione, differenziando gli interventi di cui alla LR 14/2009
- Edifici di nuova costruzione, differenziando gli interventi di edilizia sociale;
- Inoltre potranno godere degli incentivi gli interventi per edifici di edilizia ricettiva, anche essi distinti in ristrutturazione e nuova costruzione,.

4) che gli interventi di edilizia sostenibile dovranno essere certificati secondo le procedure indicate dalle norme regionali in materia ed in particolare dalla D.G.R. n. 2272 /2009.

5) per gli interventi di edilizia sostenibile dovranno essere prodotti i documenti indicati in premessa e certificati secondo le procedure indicate dalle norme regionali in materia ed in particolare dalla DG.R. n. 2272/2009;

6) che l'incremento volumetrico, oltre il massimo consentito dallo strumento urbanistico, si calcola come prodotto di superficie utile per altezza utile ferme restando le seguenti limitazioni:

- quelle inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi. Pertanto gli indici e i parametri urbanistici/edilizi fissati dalle rispettive zone nelle N.T.A., ai fini della concessione del bonus volumetrico, se non rispettabili, devono essere riferiti a quelli massimi prescritti nel *decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444* e per le altezze, in caso di demolizioni e ricostruzioni, al fine di usufruire dell'incentivo, si deve fare riferimento ai palazzi circostanti (art 8 punto 2) primo comma);
- il rispetto delle quantità complessive minime fissate dall'articolo 41 *sexies* della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica nazionale) e successive modifiche e integrazioni e cioè la previsione di appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione;

7) Gli incentivi e la loro gradualità sono applicabili anche alle istanze presentate in data precedente all'approvazione della presente delibera, ed in corso di istruttoria, a condizione che siano integrate con la documentazione richiesta dal protocollo Itaca. Mentre per le pratiche definite è consentito accedere agli incentivi a condizione che le stesse non siano state già definite in relazione all'avvenuto completo pagamento degli oneri concessori dovuti;

8) viene demandato al Dirigente del Settore, la possibilità di adottare opportune direttive riferite alla documentazione da far produrre per l'accesso agli incentivi e alle modalità di controllo in coerenza con le vigenti Leggi Regionali che regolano la materia e con le premesse del presente deliberato.